

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3138

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FABBRI, BATTAFARANO, BIANCONI,
BOLDI, CANTONI, CARRARA, CRINÒ, DEMASI, GUASTI,
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MONTAGNINO,
PAGLIARULO, PESSINA, PETERLINI, PIANETTA, PILONI,
PIZZINATO, PONZO, SALINI, SCARABOSIO, SODANO Calogero,
TOFANI, TREU e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2004

—————

Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113,
concernente aggiornamento della disciplina del collocamento
al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella relazione sullo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* presentata in Parlamento dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è emersa la volontà di modificare e aggiornare la legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento ed il rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, allo scopo di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione.

Infatti, la Direzione generale impiego, orientamento e formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha in corso di svolgimento uno studio del «contesto» lavorativo nel quale dovrà muoversi la citata legge n. 113 del 1985, una volta riformata, in sinergia con le associazioni più rappresentative e con le istituzioni locali.

Ciò conferma che, a distanza di quasi vent'anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, una sua modifica appare ormai improcrastinabile.

L'urgenza di rimettere mano alla disciplina dettata dalla legge in parola, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da molteplici fattori, di ordine legislativo e sociale: basti pensare alla recente classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, operata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138, o alle nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi a seguito ed a causa dell'evoluzione tecnologica che ha contrassegnato il nostro tempo, nonché, soprattutto, al nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili, in cui giganteggia la legge 12 marzo 1999, n. 68, che, nel ridefinire gli istituti del collocamento obbligatorio, ha espres-

samente fatto salva, fra le altre, la legge n. 113 del 1985.

Proprio il carattere di specialità di tale provvedimento, tuttavia, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina da esso dettata, allo scopo di metterla al passo con i tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista.

Nel corso della sua vigenza, infatti, la legge n. 113 del 1985 ha consentito il collocamento al lavoro di migliaia di centralinisti telefonici non vedenti con reciproca soddisfazione del lavoratori e dei datori di lavoro, a riprova della bontà del metodo di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999.

L'opportunità di modificare una legge che ha così ben operato nel passato, tanto da esser fatta salva, come detto, dalla legge di riforma del diritto al lavoro delle persone disabili, risiede in un molteplice ordine di fattori. In primo luogo, il continuo progresso tecnologico, soprattutto in questo settore, ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto di operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.

In secondo luogo, l'estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia, ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevedeva precisi obblighi di segnalazione e di intervento, da parte dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici, in favore del collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

Più nel dettaglio, il presente disegno di legge tiene conto di tutti i fattori sopra indi-

cati, ed infatti, in primo luogo, laddove si parlava di centralinista non vedente, il nuovo testo prevede la dicitura «centralinisti telefonici nonché operatori telefonici minorati della vista con qualifiche equipollenti». Questo per armonizzare la disciplina con il dettato del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, che ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, sulla base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Quella che, *prima facie*, può sembrare una differenza soltanto nominalistica, rivela invece da una parte la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste sono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto ed in continua e costante evoluzione, e dall'altra la consapevolezza che la minorazione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è comunque minorazione (sensoriale) di estrema gravità.

L'aspetto di maggiore rilievo delle modifiche proposte consiste, comunque, nei numerosi punti di raccordo con la legge n. 68 del 1999, che rappresenta elemento imprescindibile per disegnare la nuova mappa del collocamento obbligatorio dei soggetti minorati della vista.

Più nel dettaglio, nell'articolo 1 del disegno di legge si prevede la riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le nuove ampie competenze delle regioni proprio in tema di formazione professionale.

Fondamentale appare, sotto questo profilo, il nuovo testo dell'articolo 2, laddove si prevedono programmi di insegnamento al passo con i tempi, corsi di aggiornamento e formazione delle varie figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro competenze specifiche; importante appare anche l'aver previsto la presenza di un rappresentante dell'associazione

di minorati della vista comparativamente più rappresentativa, nell'ambito delle commissioni esaminatrici per l'espletamento dell'esame di abilitazione.

Con l'articolo 3 si superano i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente. Ed infatti, da una parte gli obblighi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, superando in tal modo le distinzioni indicate dalla normativa ad oggi vigente; dall'altra parte è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o a derivati interni, così come al numero degli operatori di *call center* o di strutture similari.

Di notevole importanza, inoltre, appaiono le nuove disposizioni, ancora una volta in stretto raccordo con i dettami della legge n. 68 del 1999, intese a tutelare il lavoratore minorato della vista a fronte di trasformazione dei centralini, o nel caso d'incompatibilità con le mansioni svolte (ancora una volta si ribadisce che non vi è possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere al minorato della vista lo svolgimento di prestazioni non compatibili con la sua minorazione).

Il rilievo assunto dal raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio è dimostrato, poi, sia dall'articolo 4 in tema di computo della quota di riserva e di graduatorie, sia dall'articolo 5 in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, sia dall'articolo 6 in tema di modalità per il collocamento.

In particolare, nel predetto articolo 5 sono attualizzate le disposizioni che prevedevano obblighi di segnalazione e di intervento a carico della ex società italiana per l'esercizio telefonico, con estensione dei medesimi obblighi a tutti i gestori di telefonia operanti sul mercato. Il nuovo testo di legge, infine,

prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985, che assume un duplice rilievo. Da un lato, viene fissato un nuovo importo della indennità di mansione, già riconosciuta ai centralinisti non vedenti, in maniera tale da superare le attuali difficoltà derivanti dalla cessazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, soppressa dall'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

In secondo luogo, in armonia con le riforme in tema previdenziale, viene aggiornato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, per quanto concerne gli

effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto.

Tale misura, così come - si sottolinea - l'intero provvedimento, non comporta alcun aggravio di spesa, dal momento che esso beneficia del vigente finanziamento della legge n. 113 del 1985, che già garantisce adeguata copertura finanziaria, come confermato dalla circolare del Dipartimento per la funzione pubblica del 18 settembre 1985, e dal decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Albo professionale*). - 1. L'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale ed assume la denominazione di "albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista", di seguito denominato: "albo professionale".

2. Le direzioni regionali del lavoro provvedono all'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti minorati della vista, nonché, in apposite sezioni speciali all'uopo istituite dalle regioni, degli operatori della comunicazione così come individuati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione ed abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.

3. Ai fini della presente legge si intendono per minorati della vista i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.

4. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;

b) certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale, ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 3, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista o di operatore telefonico.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, i minorati della vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite la competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma 4, ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi.

6. L'iscrizione all'albo professionale comporta l'automatica iscrizione nell'elenco con unica graduatoria di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Abilitazione alla funzione di centralinista ed operatore telefonico*). - 1. La disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti è demandata alle regioni.

2. I programmi dei corsi di abilitazione professionale prevedono in ogni caso l'insegnamento delle seguenti materie:

a) uso del centralino telefonico ed apparecchiature connesse;

b) dizione ed uso corretto della lingua italiana;

c) cultura generale;

d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;

e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e per gli ipovedenti;

f) uso di *Internet* e di banche dati *on line*;

g) nozioni fondamentali di lingua inglese.

3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico. L'accesso ad essi è regolato in base alle norme che disciplinano il collegamento fra la scuola dell'obbligo e l'istruzione professionale.

4. Le regioni prevedono corsi di aggiornamento e di formazione professionale, in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per l'effettuazione di tali corsi le regioni si possono avvalere anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999.

5. Ciascun corso si conclude con un esame di abilitazione, regolamentato da normative regionali che devono prevedere la partecipazione alle commissioni esaminatrici di almeno un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa.

6. In attesa della costituzione delle commissioni di cui al comma 5, rimane ferma l'operatività delle commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Obblighi dei datori di lavoro*).
- 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni di personale, sono obbligati ad as-

sumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale nella seguente misura e secondo i seguenti criteri:

a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che preveda l'impiego o sia fornito di almeno un posto operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti operatore disponibili valutato per eccesso;

b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

c) un minorato della vista ogni sessanta derivati interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base al criterio precedente, è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;

d) un minorato della vista ogni trenta operatori di *call center* o di strutture equivalenti che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati.

2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata al comma 1».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Coordinamento con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio*). - 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge, gli

uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge predetta, in caso di chiamata numerica, devono avviare al lavoro i lavoratori minorati della vista abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge nell'ordine di iscrizione nella graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999.

2. In caso di esaurimento o di incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Comunicazioni obbligatorie*). -
1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi di questi sostitutivi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, e indicando i centralinisti telefonici o gli operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che procedono alla installazione, alla trasformazione o alla sostituzione di centralini telefonici o di impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi agli uffici competenti, indicando i dati richiesti dall'articolo 3, comma 1.

3. Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano, entro due mesi dalla data di installazione, di sostituzione o di trasformazione di centralini telefonici o im-

pianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica. In caso di richiesta da parte degli uffici competenti, deve altresì comunicare l'elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini telefonici o impianti equivalenti che comportano l'obbligo di assunzione.

4. È fatto obbligo agli uffici competenti di rendere pubblica la disponibilità dei posti di lavoro, così come comunicata ai sensi del presente articolo, anche per via telematica».

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Modalità per il collocamento*).
- 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti e secondo le modalità richieste dagli articoli 6 e 7 della citata legge n. 68 del 1999.

2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici competenti invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, i medesimi uffici procedono all'avviamento del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dall'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999.

3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico o dell'operatore della comunicazione minorato della vista ad azienda o ente diversi da quelli nei quali è occupato, previo nulla osta degli uffici competenti.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni secondo quanto prescritto dall'ar-

articolo 7, comma 2, e dall'articolo 16 della citata legge n. 68 del 1999.

5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, gli uffici competenti li invitano a provvedere. Trascorso un mese, i medesimi uffici procedono all'avviamento d'ufficio.

6. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista iscritti all'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza».

Art. 7.

1. All'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista»;

b) al comma 2, le parole: «centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista»;

c) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo di due anni i predetti soggetti hanno la facoltà di iscriversi alla graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge».

Art. 8.

1. All'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68,»;

b) le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista;

c) dopo la parola: «centralinista» sono aggiunte le parole: «o di operatore».

Art. 9.

1. All'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta una indennità di mansione pari a 6 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Rimangono ferme eventuali disposizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di settore»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale».

Art. 10.

1. È abrogato l'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 15 della citata legge n. 68 del 1999.